



ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE e BORSELLINO”

Ascoli Piceno - Appignano del Tronto - Castorano - Colli del Tronto - Offida

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado – tel. 0736/813826 fax 0736/814398

Codice Fiscale 92033390441 url: <http://icfalconeeborsellino.edu.it>

E. Mail apic82100r@istruzione.it - E Mail p.e.c.: apic82100r@pec.istruzione.it

63100 Ascoli Piceno - Via Monte Catria n. 34

Prot. n.5432/VI.2

Ascoli Piceno, 03/05/2023

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO CIG Z6F3AF9A83

TRA

L'Istituto scolastico comprensivo statale Falcone e Borsellino con sede a Ascoli Piceno in Via Monte Catria n. 34, C.F. 92033390441 di seguito denominato “**Scuola**”, rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Monica Grabioli, nata a Ascoli Piceno il 07/08/1976 e residente a Ascoli Piceno in via Vidacilio n.4 domiciliato per la sua carica presso l'Istituto e Rappresentante Legale dell' **AMMINISTRAZIONE**

e l'Agenzia Boomerang Viaggi con sede a Monteprandone (AP) Via della Barca n.5/B, P.I. 01107580449 di seguito denominata “**Agenzia**”, rappresentata legalmente dalla Sig.ra di Canali Maria Lucia

PREMESSO CHE

- Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 111, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in ottemperanza delle disposizioni della nota MIUR dell'11/04/2002 ed in coerenza con le norme dettate dal D.I. 44/01 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”.
- Il presente contratto si riferisce al viaggio di Istruzione a **RAVENNA-BOLOGNA - Scuola Secondaria di primo grado** di azione dell'Agenzia organizzatrice del viaggio.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente contratto.

Art. 2

La scuola effettuerà un viaggio di istruzione **RAVENNA-BOLOGNA il 04-05- maggio 2023**

I partecipanti complessivi consistono in n.31 studenti e n. 4 docenti accompagnatori.

In caso di difformità tra tale numero di persone e il numero di persone effettivamente partecipanti, il costo sarà ricalcolato ed indicato alla scuola medesima.

Art. 3

L'Agenzia Boomerang Viaggi – Boomerang di Canali Maria Lucia si impegna a rispettare il programma già allegato alla richiesta di preventivo e a garantire i servizi indicati nella formulazione dell'offerta del 29/04/2023 e delle comunicazioni successive via e-mail. All'uopo si richiamano i contenuti della richiesta di preventivo da parte della scuola, dell'offerta dell'Agenzia, che sono parte integrante del contratto stesso.

Art. 4

La quota di partecipazione pro-capite è di **Euro 186,30 (centoottantasei,30) Iva compresa** per n. **31** studenti).

Le gratuità concesse dall'Agenzia sono n.4(quattro).

A fronte della pattuita quota individuale sopra indicata, il corrispettivo dovuto per il suddetto servizio è pari a € **5.775,00 (cinquemilasettecentosettantacinque/00) IVA compresa**.

La scuola suindicata provvederà al saldo del pattuito corrispettivo previa presentazione della fattura elettronica, entro **30 (trenta)** giorni dalla verifica disposta dal Decreto n.40 del 18.1.2008 in attuazione dell'art.48 bis del D.P.R. n.602 del 29.9.1973 in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, previo rilascio o presentazione del DURC.

Art. 5

L'Agenzia ribadisce, sotto la propria personale responsabilità, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di viaggi di istruzione, con particolare riguardo alla C.M. n. 291 del 14.10.92.

Art. 6

La scuola garantisce la conservazione dello stato delle strutture alberghiere o ristorative al momento della partenza dalle stesse, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili alla Scuola, quest'ultima e l'Agenzia si riservano di riscontrare gli stessi e di verificarne l'entità con i relativi fornitori.

Art. 7

L'Agenzia dichiara di aver stipulato le polizze assicurative ai sensi dell'art. 20 d. lgs.17 marzo 1995. Ai sensi dell'art. 21 d. lsg. 17 marzo 1995 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell'Organizzazione, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Per i casi e le modalità di accesso a tale Fondo di Garanzia si rinvia agli artt. 1 e 5 di cui al Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 23.07.1999 n. 349.

Art. 8

La Scuola ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità in caso di modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto stesso dall'Agenzia e non accettate dalla scuola.

Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'Agenzia annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa della Scuola stessa, quest'ultima ha i seguenti, alternativi diritti:

- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già eventualmente corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento.

La Scuola deve comunicare per iscritto all’Agenzia la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della propria alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, la scuola ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto.

Art. 9

Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l’Agenzia predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico della Scuola, oppure rimborsa questa ultima nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, che sia provato dalla Scuola.

Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o la scuola non l’accetta per un giustificato motivo, l’Agenzia le mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 10

La responsabilità dell’Agenzia nei confronti della Scuola per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte a mente del presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate nella Premessa. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Agenzia, qualunque titolo insorgente, nei confronti della Scuola potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato.

E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Agenzia qualora l’adempimento lamentato dalla Scuola dipenda da cause imputabili alla stessa, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.

L’Agenzia, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dalla Scuola nel corso dell’esecuzione del viaggio.

Art. 11

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dalla Scuola senza ritardo affinché l’Agenzia, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

La Scuola può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Agenzia, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

Art. 12

Per quanto non specificatamente richiamato nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al D.lgs. 17.3.95 n. 111, relativo all’attuazione della Direttiva n. 314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti con la formula “tutto compreso”.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Monica Grabioli

Boomerang Viaggi -
Boomerang di Canali Maria Lucia
Il Rappresentante legale